


COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Provincia di Verona

Assessorato ai Servizi e alle Politiche Sociali



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI / SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI AGEVOLATI.

Delibera C.C. n. 2 del 21.01.2006

INDICE

Pag.

TITOLO I: FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Interventi e prestazioni.....	4
Art. 3 – Destinatari.....	5
TITOLO II: LIMITI REDDITTUALI.....	5
Art. 4 – Accertamento della situazione economica.....	5
Art. 5 – Definizione di reddito.....	5
Art. 6 – Definizione di patrimonio.....	6
Art. 7 – Dichiarazione sostitutiva unica.....	6
Art. 8 – Definizione dei limiti di reddito.....	7
TITOLO III: TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	8
<i>CAPO I – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE...</i>	8
Art. 9 – Obiettivi.....	8
Art. 10 – Destinatari.....	8
Art. 11 – Modalità di accesso al servizio	9
<i>CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....</i>	9
Art. 12 – Obiettivi	9
Art. 13 – Destinatari.....	9
Art. 14 – Prestazioni.....	10
Art. 15 – Modalità di accesso al servizio	10
Art. 16 – Modalità di attuazione	11
Art. 17 – Compartecipazione economica dell'utenza	11
<i>CAPO III – SERVIZIO PASTI A DOMICILIO</i>	12
Art. 18 – Obiettivi	12
Art. 19 – Destinatari	12
Art. 20 – Modalità di accesso	12
Art. 21 – Ammissione ed interruzione del servizio	12
Art. 22 – Compartecipazione economica dell'utenza	13

<i>CAPO IV – SERVIZIO DI TRASPORTO</i>	13
Art. 23 – Obiettivi	13
Art. 24 – Destinatari	13
Art. 25 – Modalità di accesso al servizio	13
Art. 26 – Compartecipazione economica dell'utenza	14
 <i>CAPO V – SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO</i>	15
Art. 27 – Obiettivi	15
Art. 28 – Destinatari	15
Art. 29 – Modalità di accesso al Servizio	15
Art. 30 – Compartecipazione economica degli utenti.....	16
 <i>CAPO VI – SOGGIORNI CLIMATICI</i>	16
Art. 31 – Obiettivi	16
Art. 32 – Destinatari	16
Art. 33 – Organizzazione del servizio	16
 <i>CAPO VII – ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA</i>	17
Art. 34 – Tipologia degli interventi	17
Art. 35 – Destinatari	17
Art. 36 – Modalità di presentazione della domanda	18
Art. 37 – Istruttoria della domanda	18
Art. 38 – Criteri per l'assegnazione dei contributi	18
 <i>CAPO VIII – INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI</i>	20
Art. 39 – Obiettivi	20
Art. 40 – Destinatari	20
Art. 41 – Modalità di accesso al beneficio	21
Art. 42 – Retta a carico della persona	21
Art. 43 – Parenti tenuti agli alimenti	22
 TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI	22
Art. 44 – Entrata in vigore e decorrenza di efficacia	22
Art. 45 – Abrogazioni.....	22
Art. 46 – Facoltà dell'Amministrazione.....	22
<u>MODELLO A</u> richiesta contributo/prestazioni/ servizi	23

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dall'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 6 della Legge Quadro dell'8 novembre 2000 n. 328 e del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

E' opportuno rilevare che il Decreto Legislativo n. 112/98, sopra citato, definisce per servizi sociali *"...omissis...tutte le attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la Persona Umana incontra nel corso della sua vita escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"*.

ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

Il Comune attiva nel proprio territorio un sistema integrato di azioni e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita e le pari opportunità, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuali e familiari derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Nel rispetto del principio che tutte le Persone hanno pari dignità sociale ed allo scopo di consentire a ciascuna Persona di disporre di prestazioni che facilitino l'integrazione sociale, finalizzata alla promozione di una migliore qualità della vita, il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, attiva:

1. il servizio di assistenza sociale professionale;
2. il servizio di assistenza domiciliare;
3. il servizio pasti a domicilio;
4. il servizio di telesoccorso e telecontrollo;
5. i soggiorni climatici;
6. l'assistenza economica alla Persona;
7. l'integrazione della retta di ospitalità in strutture residenziali.

ART. 3 - DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano residenti nel Comune di Villa Bartolomea e risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

I soggiorni climatici, così come regolati nel capitolo specifico, fanno eccezione a tale requisito.

TITOLO II

LIMITI REDDITUALI

Art. 4 - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza domiciliare, erogazione di benefici economici, integrazione rette di ricovero per anziani e pasti a domicilio, la verifica della condizione economica è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

L'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente all'Ufficio Servizi Sociali, dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

ART. 5 - DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori (così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001):

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare dell'eventuale canone di affitto pagato e documentato.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori :

a) Patrimonio immobiliare (art. 4 del D.P.C.M. 4/4/2001 n. 242) definito dal valore di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 7.

Dal valore così ottenuto si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare (art. 3 del D.P.C.M. 4/4/2001 n. 242): la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto (depositi, titoli, conti correnti, obbligazioni, ecc.), le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Il patrimonio va sommato al reddito per il 20% del suo valore.

E' prevista l'applicazione di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla residenza in un'abitazione di proprietà.

ART. 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La determinazione della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva unica è redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo n. 109/1998.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

ART. 8 - DEFINIZIONE DEI LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito in relazione ai quali è possibile accedere ad interventi e prestazioni agevolati di natura assistenziale sono così definiti:

A) **MINIMO VITALE (MV):** per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'Individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di adeguate risorse finanziarie per il soddisfacimento dei più elementari bisogni del vivere quotidiano.

Viene considerato "Minimo Vitale" la situazione economica pari ad un reddito ISEE di € 5.164,56 (D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 03/05/2000 n. 130).

B) **SOGLIA DI DISAGIO:** situazione economica che pur superando il limite del Minimo Vitale, non permette al nucleo familiare del richiedente di condurre un tenore di vita compatibile con il contesto sociale in cui si trova inserito.

Viene considerata "Soglia di Disagio" la situazione economica pari ad un reddito ISEE di € 6.500,00.

I richiedenti prestazioni ed interventi per cui l'indicatore della situazione economica equivalente sia superiore al limite indicato come condizione di disagio, potranno accedere ai servizi con una compartecipazione secondo quanto riportato nelle tabelle di contribuzione relative ad ogni singolo intervento.

I limiti suddetti, così come ogni e qualsiasi altra classe di reddito necessaria ai fini del calcolo di compartecipazione alla spesa, saranno rivalutati sulla base della media annua dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa all'anno solare precedente a quello di riferimento.

TITOLO III

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

CAPO I

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 9 - OBIETTIVI

Le funzioni del Servizio di Assistenza Sociale Professionale sono finalizzate alla lettura e valutazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della Persona.

Il servizio di Assistenza Sociale (svolto dall'Assistente Sociale) mette in atto anche la funzione di Segretariato sociale di base, che risponde all'esigenza primaria dei cittadini di :

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, le quali possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Attraverso il Segretariato sociale si garantisce unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di collegamento con strutture sovracomunali (ASL, Provincia, Regione), funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.

ART. 10 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi tutte le persone, che ne fanno richiesta, residenti nel territorio del Comune di Villa Bartolomea.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono indispensabili interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 3 art. 2 della Legge n. 328/2000).

ART. 11 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'Assistente Sociale svolge la propria attività presso la sede del Comune e sul territorio comunale.

L'accesso al servizio di Assistenza Sociale professionale è prevista presso la sede Comunale o previo contatto telefonico.

CAPO II SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 12 - OBIETTIVI

L'art. 22 della Legge Quadro n. 328/2000 prevede l'attivazione di interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio. Il servizio domiciliare è considerato uno degli interventi essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della Persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli quegli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari di base e promuovendo un lavoro di rete con l'obiettivo di creare attorno alla Persona un adeguato tessuto relazionale.

ART. 13 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto a:

- ◆ nuclei familiari residenti di anziani, disabili, adulti che vivono soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti:
 1. cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
 2. che si trovino in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
 3. che siano temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.
- ◆ nuclei familiari residenti con minori, qualora la Famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente al normale funzionamento quotidiano.

ART. 14 - PRESTAZIONI

Al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) sono demandate le seguenti prestazioni:

- ◆ promozione della socializzazione e dell'autonomia della Persona;
- ◆ azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
- ◆ collaborazione con il Servizio Sociale per la cura ed il mantenimento dei rapporti sociali della Persona con i parenti, con il medico di base, con i vicini, con i volontari, con il parroco al fine di alleviare la sua solitudine e migliorare la qualità di vita sotto il profilo psicologico, fisico e sociale;
- ◆ cura ed igiene della Persona;
- ◆ preparazione dei pasti;
- ◆ prestazioni di lavanderia;
- ◆ disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche etc...);
- ◆ trasporto ed accompagnamento di persone sole;
- ◆ quanto altro si convenga necessario fra gli operatori, l'Assistente Sociale quale coordinatore del Servizio in rapporto alle richieste della Persona assistita.

ART. 15 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'attivazione del Servizio avviene su richiesta dell'interessato, o di altre persone facenti parte del nucleo familiare o di parenti informati dello stato di bisogno in cui versa la persona.

L'ammissione al servizio è disposta dall'Assistente Sociale sulla base di un progetto elaborato anche in collaborazione con altri servizi del territorio (es. Servizio Minori, Servizio Handicap, Servizio di medicina di base ecc...).

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la necessaria documentazione prevista dall'allegato Modello A (modulo di richiesta per l'attivazione del servizio) .

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori alle possibilità di intervento del servizio verrà istituita una graduatoria secondo:

1. lo stato di bisogno (livello di autosufficienza);
2. la rete dei parenti;
3. la situazione economica;
4. le reali possibilità di soluzioni diverse ai problemi riscontrati.

All'utente verrà trasmessa risposta scritta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente regolamento e/o non provvedano al versamento delle relative quote contributive, l'Amministrazione Comunale, previo preavviso, potrà sospendere il servizio.

ART. 16 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Ogni singolo intervento deve articolarsi nelle seguenti fasi di lavoro:

1. indagine conoscitiva, effettuata dall'Assistente Sociale in collaborazione con l'Assistente Domiciliare, sulle condizioni socio-ambientali, economiche e sanitarie del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà al fine di accertarne lo stato di necessità;
2. programmazione di un piano di intervento personalizzato concordando le prestazioni e rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare.
Tale fase verrà espletata dall'Assistente Sociale con la collaborazione dell'Assistente Domiciliare;
3. verifica periodica ordinaria e straordinaria, effettuata dall'Assistente Sociale e dall'Assistente Domiciliare, sulla rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva ed eventuale adattamento del servizio alla situazione riscontrata. L'esito di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrate e conservate a cura dell'Assistente Sociale.

Ogni utente del S.A.D. è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale eventuali variazioni della sua situazione economica ed abitativa (convivenza con parenti, ricovero ospedaliero, periodi di assenza, ecc...).

Le eventuali richieste di modifiche dell'intervento dovranno essere formulate, in modo motivato, in forma scritta e concordate con l'Assistente Sociale.

Gli eventuali reclami dovranno essere formulati all'Assistente Sociale del Comune.

Art. 17 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

Sulla base del reddito ISEE, il livello di contribuzione a carico dell'utente in relazione al costo a carico del Comune di Villa Bartolomea, è il seguente:

1. ISEE pari o inferiore al Minimo Vitale (€ 5.164,56)	ESENTE
2. ISEE superiore al Minimo Vitale e fino a € 6.500,00	€ 3,50/ora
3. ISEE superiore Soglia Disagio e fino a € 8.000,0	€ 5,00/ora
4. ISEE da € 8.001,00 fino a € 10.000,00	€ 6,50/ora
5. ISEE oltre € 10.000,00	€ 8,00/ora

Compete alla Giunta Comunale l'adozione di provvedimenti di modifica dei limiti ISEE sopra citati e di variazione del costo orario a carico dell'utente. In caso di rifiuto a presentare la documentazione reddituale per il calcolo del costo orario, si applicherà la tariffa massima.

CAPO III

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

ART. 18 - OBIETTIVI

L'istituzione del Servizio Pasti a domicilio è finalizzata a fornire un pasto caldo alle persone che risultano impossibilitate a provvedere autonomamente alla preparazione dello stesso.

ART. 19 - DESTINATARI

Il Servizio Pasti è rivolto agli anziani, invalidi o inabili che per patologie, per parziale autosufficienza, per impedimenti temporanei (es. degenza post-ospedaliera, ecc.) o per l'assenza di familiari o terzi che possano aiutarli, non sono in grado di preparare i pasti quotidiani.

ART. 20 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio pasti a domicilio è effettuato su domanda dell'interessato o sulla base della segnalazione fatta da altre persone (familiari, vicini di casa, medici, ecc.). Coloro che intendono usufruirne devono presentare richiesta all'Assistente Sociale del Comune compilando gli appositi moduli. Il richiedente dovrà avvertire per tempo l'ufficio Servizi Sociali delle eventuali assenze, ricoveri ospedalieri, etc, al fine di evitare la preparazione di pasti in esubero. Qualora ciò non avvenga sarà posto a carico del richiedente l'intero costo del pasto.

ART. 21 - AMMISSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'ammissione al servizio pasti è disposta dall'Assistente Sociale, su richiesta scritta della Persona, ed in seguito ad una verifica socio – ambientale eseguita dalla stessa Assistente Sociale.

In caso di esito positivo sarà stabilita la quota di compartecipazione alla spesa. L'interruzione può essere richiesta in qualsiasi momento dallo stesso utente oppure, motivandola, da chi ha effettuato la segnalazione o, ancora, dall'Assistente Sociale.

ART. 22 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

Il livello di compartecipazione a carico dell'utente in relazione al costo di ogni singolo pasto consegnato a domicilio a carico del Comune di Villa Bartolomea è il seguente:

- | | |
|--|--------|
| 1. ISEE pari o inferiore al Minimo Vitale (€ 5.164,56) | ESENTE |
| 2. ISEE oltre al Minimo Vitale | € 4,50 |

Si demanda alla Giunta Comunale l'adozione di provvedimenti di modifica e di variazione dei limiti ISEE sopra citati.

CAPO IV

SERVIZIO DI TRASPORTO

ART. 23 - OBIETTIVI

L'uso prioritario dei mezzi comunali adibiti ai Servizi Sociali viene riservato al trasporto di persone, residenti o dimoranti nel Comune di Villa Bartolomea, che devono recarsi presso strutture sanitarie per sottoporsi a cicli di terapie ed accertamenti clinici.

E' previsto anche l'uso dei suddetti mezzi per il trasporto di persone anziane che si trovino in condizioni di temporanee difficoltà entro il territorio comunale compatibilmente con le disponibilità dei mezzi e del personale incaricato, previa richiesta scritta all'Assistente Sociale, e per il trasporto in località di villeggiatura esclusivamente per soggiorni climatici organizzati dal Comune.

ART. 24 - DESTINATARI

Possono usufruire di tale servizio tutti coloro che non sono in grado di raggiungere le strutture di cui all'art. 23 con mezzi propri. Nella prenotazione dei posti a sedere sugli automezzi hanno diritto le seguenti categorie di persone:

- minori in condizioni socio – economiche disagiate
- disabili
- invalidi civili
- anziani di età superiore a 65 anni.

ART. 25 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di trasporto viene effettuato su richiesta degli interessati.

La domanda scritta, completa di dati anagrafici, destinazione ed orario della prestazione medica, deve essere presentata in Comune presso l'ufficio assistenza almeno tre giorni prima della data prevista per il trasporto unitamente alla copia dell'impegnativa, certificazione medica o altra documentazione rilasciata dal S.S.N. che attesti la necessità di trasporto nelle strutture di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Nel caso che le richieste siano superiori alla capacità e possibilità di trasporto degli automezzi, ai fini delle priorità, verrà considerata la data di presentazione e la motivazione della richiesta, oltre al bisogno effettivo dell'interessato, su decisione inappellabile del Responsabile della Posizione Organizzativa (R.P.O.)

ART. 26 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

A carico degli utenti sono previste delle tariffe di compartecipazione diverse (comprehensive del viaggio di andata e ritorno) in base alle località di destinazione quali:

LUOGO DI DESTINAZIONE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Trasporto nel territorio comunale	Gratuito
Trasporto per assistenza a Legnago	€ 2,00
Oltre i 20 Km.	€ 3,00 + € 0,15 al Km.

Si demanda alla Giunta Comunale l'adozione di provvedimenti di modifica e variazione delle tariffe sopra citate.

Sono comunque esonerati dal pagamento della quota:

- a) i disabili
- b) le persone con invalidità civile pari o superiore al 75%.
- c) persone in situazioni di grave disagio familiare e/o sociale

Sarà permesso il trasporto gratuito ai familiari o volontari che svolgono servizio di assistenza al soggetto utente.

Eventuali costi aggiuntivi di trasporto (quali ad esempio l'autostrada, il parcheggio, ecc.) sono a carico dell'Ente.

CAPO V

SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO

ART.27 - OBIETTIVI

Il Telesoccorso-Telecontrollo è un servizio costituito da un miniapparecchio, collegato al telefono della persona richiedente o di un vicino o familiare ed è in grado di trasmettere al Centro di Controllo un segnale riconoscibile. Tale segnale indica uno stato di allarme che tradotto in una richiesta d'aiuto allerta le persone di riferimento della persona che ne usufruisce.

E' istituito con Legge Regionale n. 26 del 1987 e persegue gli obiettivi di consentire ai soggetti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento agli anziani, di poter accedere a forme di assistenza in situazioni di emergenza e di poter così rimanere il più a lungo possibile nel proprio domicilio ritardando un'eventuale istituzionalizzazione. Pertanto il Servizio svolge soprattutto una particolare funzione di prevenzione verso fasce della popolazione particolarmente a rischio.

ART. 28 - DESTINATARI

Ai sensi delle disposizioni dettate dalla Regione stessa, possono richiedere il servizio tutti i cittadini ultrasessantenni residenti o domiciliati nel territorio comunale. La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario.

ART. 29 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il collegamento al servizio viene richiesto ai Servizi Sociali del Comune, direttamente dagli interessati, dai loro familiari, da altre persone o Enti che sono a conoscenza di situazioni di particolare disagio.

La domanda deve essere sempre firmata dall'interessato e/o da un suo familiare e/o tutore ed ha valore di autodichiarazione. Il Comune, verificata la completezza dei dati, provvederà a trasmettere la richiesta alla Banca Dati regionale.

Eventuali richieste da parte di cittadini che non abbiano ancora compiuto il sessantesimo anno dovranno essere inoltrate alla Banca Dati accompagnate da una comunicazione del Comune nella quale vengono specificati i motivi della richiesta di attivazione.

L'utente, o chi per esso, che intende rinunciare al servizio dovrà darne comunicazione scritta ai Servizi Sociali del Comune.

ART. 30 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENTE

Sulla base del reddito ISEE, fino al limite di € 13.503,60 il servizio di telecontrollo e telesoccorso è gratuito.

Per coloro che superano tale limite, trascorsi 6 mesi dall'attivazione, il costo del servizio è di € 0,75 al giorno.

CAPO VI

SOGGIORNI CLIMATICI

ART. 31 - OBIETTIVI

Il servizio consiste nell'organizzare periodi di vacanze invernali e/o estive per anziani e/o persone che per motivi di salute necessitano di soggiorni climatici.

Il servizio è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a favorire occasioni di svago.

Il Comune provvede all'organizzazione dei soggiorni stabilendo periodi, località ed alberghi facendosi carico economicamente delle sole spese di trasporto e della polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per danni a terzi compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

ART. - 32 DESTINATARI

Il servizio è rivolto prioritariamente ai residenti nel territorio del Comune di Villa Bartolomea che abbiano compiuto 60 anni d'età o, se di età inferiore, previa presentazione di certificato medico che attesti necessità di ordine terapeutico. Sono possibili forme associate di soggiorni con altri Comuni limitrofi.

I non residenti che intendono usufruire del servizio, sono tenuti al versamento di una quota di compartecipazione proporzionale alla spesa di trasporto sostenuta dal Comune.

ART. 33 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al servizio si accede mediante richiesta dell'interessato all'ufficio Servizi Sociali. Ogni anno le iniziative saranno opportunamente pubblicizzate con avvisi.

Il Comune provvederà a:

1. selezionare le località, gli alberghi e le relative date di inizio e conclusione del soggiorno;
2. comunicare i termini di apertura e chiusura delle iscrizioni.

Tutti i richiedenti dovranno versare un acconto, presso la tesoreria comunale, a titolo di cauzione al fine di tutelare gli impegni presi con le strutture alberghiere. Nel caso in cui il numero dei partecipanti ad un soggiorno climatico dovesse ridursi all'ultimo momento, causando il venir meno di determinate agevolazioni concordate con i gestori dei servizi, la maggior spesa dovrà ripartirsi fra i restanti partecipanti al soggiorno in parti uguali, fermo restando in capo al Comune le spese di trasporto e di assicurazione. Ai non partecipanti che, per cause motivate, dovessero rinunciare al soggiorno, verrà comunque trattenuto il 10% sulla quota totale, ad esclusione di causa lutto di famiglia o malattia certificata dell'interessato.

CAPO VII

ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA

ART. 34 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune attiva un opportuno sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e/o sociali. Nel limite degli stanziamenti di bilancio il Comune potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del Minimo Vitale e/o della Soglia di Disagio le seguenti forme di assistenza economica:

- ◆ interventi economici **continuativi** (per un periodo comunque da stabilire) o **straordinari**;
- ◆ attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione di un bene e/o di un servizio di cui disponga il Comune.
- ◆ è ammessa, quale forma di contributo a favore di soggetti in condizioni economiche svantaggiate, con ISEE pari o inferiore alla *soglia di disagio*, l'utilizzo di "Crediti d'Acquisto". Tale meccanismo consiste nel pagamento diretto da parte del Comune di beni necessari per il soddisfacimento dei bisogni primari quali generi alimentari, medicinali ed utenze varie; i soggetti beneficiari di un contributo, sia esso continuativo o straordinario, ritirano i prodotti presso il negozio locale o dei comuni limitrofi, da loro stessi scelto, dopo un accordo tra il Comune e l'esercente; il Comune provvederà direttamente al pagamento delle spese effettuate, nel limite massimo del singolo contributo erogato al soggetto beneficiario dello stesso.

ART. 35 - DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente i cittadini residenti nel territorio comunale di Villa Bartolomea.

ART. 36 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata all'Assistente Sociale del Comune corredata di tutti i documenti previsti dall'allegato "Modello A".

il Comune ha la facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

ART. 37 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria delle domande è compito specifico dell'Assistente Sociale del Comune che si avvarrà delle seguenti procedure:

- a) per le richieste di interventi economici a **carattere continuativo**, di cui al successivo art. 37, l'istruttoria effettuata dall'Assistente Sociale, secondo i criteri del citato art. 37, è trasmessa al Responsabile del Servizio che, previo accertamento delle disponibilità del budget assegnatogli, provvede alla predisposizione della determinazione contenente l'impegno di spesa ed alla conseguente disposizione di liquidazione.
- b) per le richieste di interventi economici a **carattere straordinario**, di cui al successivo articolo 37, l'istruttoria effettuata dall'Assistente Sociale, secondo i criteri del citato art. 37, è trasmessa al Responsabile del Servizio che, previo accertamento delle disponibilità del budget assegnatogli, provvede alla determinazione dell'entità dell'intervento economico ed il limite temporale, alla predisposizione della determinazione contenente l'impegno di spesa ed alla conseguente disposizione di liquidazione.

Nelle ipotesi di istruttorie che non diano accesso a nessun tipo di intervento economico, l'Assistente Sociale, di concerto con il Responsabile del Servizio, comunicheranno al richiedente le ragioni del mancato accoglimento della domanda.

ART. 38 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare

composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (viene fatto riferimento allo Stato di Famiglia della persona richiedente, così come definito dall'art. 4 del DPR 233/89) alla data di presentazione della domanda.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene valutando REDDITO E PATRIMONIO.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e sulla base della scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo n. 130/2000.

L'intervento economico avente **carattere continuativo** è inteso quale integrazione del reddito per il soddisfacimento dei bisogni primari del vivere quotidiano (quali, a mero titolo esemplificativo, vitto, alloggio, utenze varie, spese sanitarie, etc.).

Per anno solare, tale sussidio non può superare l'importo mensile € 150,00 (per un periodo massimo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabili).

L'importo mensile globalmente erogabile in nessun caso può essere superiore al valore in dodicesimi della differenza tra la soglia del Minimo Vitale e il reddito annuo del nucleo familiare.

Possono accedere a tale forma di intervento sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale, anche quei soggetti che partecipano a programmi di recupero in strutture protette le quali richiedano una partecipazione economica dell'utente.

L'intervento economico avente **carattere straordinario** è rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettano in crisi la capacità di reddito. Il contributo quindi è diretto a soddisfare, in tutto o in parte, le spese eccezionali ritenute indispensabili per le esigenze della Persona.

Tale intervento non potrà essere superiore a:

- Euro 500,00 annui per i soggetti con ISEE inferiore o pari alla Soglia del Minimo Vitale
- Euro 300,00 annui per i soggetti con ISEE pari o inferiore alla Soglia di Disagio.

Nel caso si verificassero situazioni particolari non disciplinate dal presente regolamento, la Giunta si riserva la facoltà di esaminare tali situazioni.

Qualora bisogni straordinari ed eccezionali superino i suddetti importi, il Servizio Sociale provvede ad istruire la richiesta di assistenza economica straordinaria alla Regione Veneto, secondo quanto previsto dalla L. R. 8/86.

Qualora sussistano condizioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione

può essere erogata a persona diversa, mediante quietanza, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

CAPO VIII

INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 39 - OBIETTIVI

L'art. 22 della legge 328/2000, prevede tra gli interventi di livello essenziale delle prestazioni sociali l'inserimento di persone anziane presso strutture residenziali. Tale inserimento avviene a favore di coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano in nessun caso assistibili a domicilio.

Il Comune può assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore di soggetti in condizioni economiche di bisogno, per i quali si renda necessario il ricorso stabile presso strutture residenziali.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

ART. 40 – DESTINATARI

Il Comune di Villa Bartolomea interviene a favore dei seguenti soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali socio-sanitarie:

1. Persone non autosufficienti, valutate da parte dell'Unità Operativa Distrettuale e residenti nel Comune di Villa Bartolomea;
2. Persone non autosufficienti residenti con patologie degenerative involutive, tali da non consentire un'adeguata permanenza nel proprio nucleo familiare, che si trovano inserite in strutture specializzate (RSA) anche fuori dall'ASL di appartenenza, qualora nella stessa non siano presenti strutture analoghe in grado di accogliere il soggetto.

Il Comune di Villa Bartolomea garantisce l'intervento alle persone non autosufficienti per le quali la Regione concede il rimborso della quota-parte di retta e comunque a tutti coloro che sono in condizioni di indigenza e non autosufficienti, non rientranti nella quota parte della Regione.

Nel caso in cui venga accertata, in corso di inserimento, la condizione di non autosufficienza dell'ospite, e ciò determini il superamento del numero massimo degli ospiti non autosufficienti autorizzato dalla Regione, il Comune si riserva la facoltà di intervenire sino al limite dell'importo massimo della retta applicata per gli ospiti non autosufficienti, al netto del rimborso regionale suddetto. E' fatto salvo, comunque, l'obbligo della struttura di inserire l'ospite stesso, non appena se ne verifichi la possibilità, nell'ambito dei posti letto autorizzati dalla Regione, pena la sospensione e/o revoca dell'intervento.

ART. 41 - MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la Persona o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Servizio Sociale mediante il "modello A" allegato al presente regolamento, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale.

ART. 42 - RETTA A CARICO DELLA PERSONA

La persona è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici percepiti;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria ecc.);
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare.

Qualora l'utente non copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero nella struttura, il Comune provvede al recupero delle somme ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento. Nel caso in cui il ricoverato non abbia parenti o affini obbligati al pagamento del dovuto, il Comune potrà intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della Persona per un valore che copra, in tutto o in parte, il mancato introito.

L'entità delle rette a carico dell'utente è stabilita annualmente con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale avente per oggetto "Servizi a domanda individuale: definizione tariffe e contribuzioni".

Si demanda alla Giunta Comunale l'adozione di provvedimenti di modifica e variazione delle tariffe sopra citate.

ART. 43 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Nel caso che il ricoverato abbia parenti o affini obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi sui medesimi.

Viene garantito all'interessato una quota mensile, per le tredici mensilità nell'anno, per le minute spese personali pari al 18% di una mensilità del trattamento minimo della pensione INPS.

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA DI EFFICACIA

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 maggio 2006.

ART. 45 – ABROGAZIONI

Dalla data di efficacia del presente Regolamento sono abrogate tutte le rispettive disposizioni precedentemente deliberate con esso incompatibili, e precisamente:
- Capo VI – Assistenza e Sicurezza Sociale: artt. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38 del *"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati"* approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 15/04/1991.

ART. 46 – FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualunque momento, e con congruo preavviso agli utenti, di attivare, integrare, modificare ed eventualmente dimettere, qualora ne ricorrono le condizioni, i servizi disciplinati dal presente Regolamento.

Il Sottoscritto _____

nato a _____, provincia di _____

e residente a _____, in via _____

n.° _____, telefono _____

CHIEDE

di poter fruire della/e seguenti prestazioni:

a) contributo economico

straordinario di € _____ per _____
_____;

continuativo di € _____ per _____
_____;

b) servizio di assistenza domiciliare _____

c) servizio di pasti a domicilio _____

d) servizio di telesoccorso e telecontrollo _____

e) inserimento / integrazione retta in casa di riposo _____

f) altro _____

Allo scopo si allegano i seguenti documenti:

- stato famiglia;
- copie modello 101 e/o ultima dichiarazione dei redditi;
- copie altri redditi;
- copia ricevuta del canone di affitto e contratto;
- copia altre bollette
- copia eventuali spese sanitarie
- certificato medico
- altro.

Villa Bartolomea, li _____

Il Dichiarante